diritto&diritti dal 1996
diritto.it
fondatore Francesco Brugaletta

Registro delle attività di trattamento

Autore: Redazione
In: Diritto civile e commerciale

Il Garante per della Privacy ha reso pubblico sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito "RGPD").

Il **Registro**, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'**art. 30 del Regolamento**) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un'associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.

La vincolatività alla redazione del documento

Il titolare ha l'onere di redigere il Registro, quale elemento di accountability, dal momento che lo stesso documento risulta essere un valido strumento atto a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.
Il Registro possiede dei connotati specifici, nel dettaglio: deve avere **forma scritta**, anche elettronica, e **deve essere esibito su richiesta al Garante**.

I soggetti tenuti a redigere il Registro sono: **le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti** e - al di sotto dei 250 dipendenti - **qualunque titolare o responsabile** che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull'origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.

Quali informazioni deve contenere?

Il Regolamento i**ndividua dettagliatamente le informazioni che devono essere contenute nel registro delle attività di trattamento del titolare (art. 30, par. 1 del RGPD) e in quello del responsabile (art. 30, par. 2 del RGPD).**

Con riferimento ai contenuti si rappresenta quanto segue:

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

(a) nel campo **"finalità del trattamento"** oltre alla precipua indicazione delle stesse, distinta per tipologie di trattamento (es. trattamento dei dati dei dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro; trattamento dei dati di contatto dei fornitori per la gestione degli ordini), sarebbe opportuno indicare anche la base giuridica dello stesso (v. art. 6 del RGPD; in merito, con particolare riferimento al "legittimo interesse", si rappresenta che il registro potrebbe riportare la descrizione del legittimo interesse concretamente perseguito, le "garanzie adeguate" eventualmente approntate, nonché, ove effettuata, la preventiva valutazione d'impatto posta in essere dal titolare (v. provv. del Garante del 22 febbraio 2018 – [doc web n. 8080493]). Sempre con riferimento alla base giuridica, sarebbe parimenti opportuno: in caso di trattamenti di "categorie particolari di dati", indicare una delle condizioni di cui all'art. 9, par. 2del RGPD; in caso di trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati, riportare la specifica normativa (nazionale o dell'Unione europea) che ne autorizza il trattamento ai sensi dell'art. 10 del RGPD;

(b) nel campo **"descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali"** andranno specificate sia le tipologie di interessati (es. clienti, fornitori, dipendenti) sia quelle di dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, dati sanitari, dati biometrici, dati genetici, dati relativi a condanne penali o reati, ecc.);

(c) nel campo **"categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati"** andranno riportati, anche semplicemente per categoria di appartenenza, gli altri titolari cui siano comunicati i dati (es. enti previdenziali cui debbano essere trasmessi i dati dei dipendenti per adempiere agli obblighi contributivi). Inoltre, si ritiene opportuno che siano indicati anche gli eventuali altri soggetti ai quali – in qualità di responsabili e sub-responsabili del trattamento– siano trasmessi i dati da parte del titolare (es. soggetto esterno cui sia affidato dal titolare il servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti o altri soggetti esterni cui siano affidate in tutto o in parte le attività di trattamento). Ciò al fine di consentire al titolare medesimo di avere effettiva contezza del novero e della tipologia dei soggetti esterni cui sono affidate le operazioni di trattamento dei dati personali;

(d) nel campo **"trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale"** andrà riportata l'informazione relativa ai suddetti trasferimenti unitamente all'indicazione relativa al Paese/i terzo/i cui i dati sono trasferiti e alle "garanzie" adottate ai sensi del capo V del RGPD (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d'impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

(e) nel campo **"termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati"** dovranno essere individuati i tempi di cancellazione per tipologia e finalità di trattamento (ad es. "in caso di rapporto contrattuale, i dati saranno conservati per 10 anni dall'ultima registrazione – v. art. 2220 del codice civile"). Ad ogni modo, ove non sia possibile stabilire a priori un termine massimo, i tempi di conservazione potranno essere specificati mediante il riferimento a criteri (es. norme di legge, prassi settoriali) indicativi degli stessi (es. "in caso di contenzioso, i dati saranno cancellati al termine dello stesso");

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

(f) nel campo **"descrizione generale delle misure di sicurezza"** andranno indicate le misure tecnico-organizzative adottate dal titolare ai sensi dell'art. 32 del RGDP tenendo presente che l'elenco ivi riportato costituisce una lista aperta e non esaustiva, essendo rimessa al titolare la valutazione finale relativa al livello di sicurezza adeguato, caso per caso, ai rischi presentati dalle attività di trattamento concretamente poste in essere. Tale lista ha di per sé un carattere dinamico (e non più statico come è stato per l'Allegato B del d. lgs. 196/2003) dovendosi continuamente confrontare con gli sviluppi della tecnologia e l'insorgere di nuovi rischi. Le misure di sicurezza possono essere descritte in forma riassuntiva e sintetica, o comunque idonea a dare un quadro generale e complessivo di tali misure in relazione alle attività di trattamento svolte, con possibilità di fare rinvio per una valutazione più dettagliata a documenti esterni di carattere generale (es. procedure organizzative interne; security policy ecc.).

Volume consigliato

https://www.diritto.it/registro-delle-attivita-trattamento/

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579